

Domanda: visto che, sulla base dell'art. 262 del d.lgs. 152/06, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie diventa la provincia, restano valide le ordinanze-ingiunzione emesse dai comuni per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle violazioni dei regolamenti comunali in materia di rifiuti urbani?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

L'art. 262 del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce alla Provincia la competenza ad emanare le ordinanze-ingiunzione applicative delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del medesimo decreto. La più rilevante modifica che deriva da tale disposizione è lo spostamento della competenza a irrogare le sanzioni per le violazioni del divieto di abbandono dei rifiuti commesse dai privati, che risulta in tal modo trasferita dal Comune alla Provincia.

Tuttavia, l'art. 262 del D.Lgs. n. 152/2006 ridisegna le competenze sanzionatorie in materia di rifiuti esclusivamente con riferimento all'applicazione delle sanzioni previste dalla parte quarta del nuovo Testo Unico ambientale. Dunque, in materia di rifiuti non sussiste in capo alla Provincia una potestà amministrativa sanzionatoria generale, ma semplicemente la competenza ad irrogare le sole sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'inosservanza degli obblighi e divieti posti dal medesimo decreto 152/2006.

Pertanto, l'art. 262 del nuovo Testo Unico ambientale non incide sulla competenza ad emanare le ordinanze-ingiunzione per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza di eventuali altre disposizioni normative in materia di rifiuti, quali, ad esempio, le norme dei regolamenti comunali.

Stefania Pallotta

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.